



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di - seduta pubblica

OGGETTO: GESTIONE IMU- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNUALITÀ D'IMPOSTA 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **sedici** del mese di **Dicembre** alle ore **21:00**, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta di **prima** convocazione.

Risultano Presenti:

		Presenza	Assenza
1	FERIOLI EUGENIO <u>Sindaco</u>	Presente	
2	RIBONI GIUSEPPPE <u>Vice Sindaco</u>	Presente	
3	ZUCCOTTI ROBERTA <u>Assessore</u>	Presente	
4	RIOTTA ANGELICA <u>Consigliere Comunale</u>		Assente
5	GHIGLIETTI LUIGI <u>Consigliere Comunale</u>	Presente	
6	FLANDINA PAOLO <u>Consigliere Comunale</u>		Assente
7	CODECA' MONICA <u>Consigliere Comunale</u>	Presente	
8	FORNAROLI GIONATA <u>Consigliere Comunale</u>	Presente	
9	CAROLI CARLO <u>Consigliere Comunale</u>	Presente	
10	LOSI MARINELLA <u>Consigliere Comunale</u>	Presente	
11	GAGLIARDI VIVIANA <u>Consigliere Comunale</u>	Presente	

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale **Giovanna Cammara**.

Il rag. **Eugenio Ferioli** nella sua qualità di **Sindaco** assunta la presidenza e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnalata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Breve premessa del Sindaco il quale illustra la delibera;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019

alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il Decreto del Vice Ministro dell'economia in data 07.07.2023 e successivamente integrato con Decreto del 06.09.2024 che, in attuazione dell'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, prevede che non possono essere modificate o integrate altre fattispecie di agevolazioni o esenzioni se non quelle previste con il citato D.M. ed elaborate sul sito del Ministero dell'Economia alla pagina dedicata del Federalismo Fiscale ed il cui esito si allega alla presente (All.A) come parte integrante;
- il Decreto Ministeriale 6 novembre 2025 che riapprova l'allegato A che va a sostituire il precedente di cui al citato D.M. 07.07.2023;

Dato atto

- che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispongono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta nel termine di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Vista la precedente deliberazione C.C. n. 45 del 17.12.2024 portante: “Gestione IMU – Conferma aliquote IMU anno 2025”;

Ritenuto di dover approvare le aliquote IMU per l'anno 2026 nel rispetto delle nuove fattispecie previste dalla Decreto del Vice Ministro dell'economia in data 07.07.2023 e successivamente integrato con Decreto del 06.09.2024 e D.M. 6 novembre 2025, di cui al prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area competente ai sensi dell'art. 49 del D.-Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi dai consiglieri comunali presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare la premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2026 le aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU, come da prospetto allegato A) generato dalla procedura messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e conforme ai criteri di cui al D.M. del 06.09.2024 come modificato dal D.M 6 novembre 2025, citato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026.

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Quindi con separata votazione unanime favorevole

5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Eugenio Ferioli

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanna Cammara

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge